CONVENZIONE	
PER LA FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO E SERVIZI	
CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO	
REGIONALE DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 1 lettera a) L.R. 19/2007	
TRA	
La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale	
in Via Belfiore, 23 e domiciliata ai fini del presente atto in,	
capitale sociale Euro 1.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese	
presso la Camera di Commercio di Torino al n. xxxxxx, REA xxxx di Torino,	
P. IVA XXXXXXXX, in persona del Presidente e legale rappresentante,	
Luciano PONZETTI (nel seguito per brevità anche "S.C.R Piemonte	
S.p.A.");	
E	
, sede legale in, Via, capitale sociale Euro=, iscritta al	
Registro delle Imprese di al n, P. IVA, domiciliata ai fini del	
presente atto in, Via, in persona del legale rappresentante	
, giusta poteri allo stesso conferiti da, [in caso di	
RTI, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del	
Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante, sede	
legale in, Via, capitale sociale Euro=, iscritta al Registro delle	
Imprese di al n, P. IVA, e la mandante, sede legale in,	
Via, capitale sociale Euro=, iscritta al Registro delle Imprese di	
al n, P. IVA, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza	
autenticato dal notaio in, dott , repertorio n (Allegato n)	
in persona del, nato ail domiciliato ai fini del presente atto presso	
Pagina 1 di 26	

la sede della società mandataria (nel seguito per brevità anche "Operatore	
economico")	
PREMESSO CHE	
a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R	
Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt.	
3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;	
b) la Regione Piemonte ha incaricato S.C.RPiemonte S.p.A., nell'ambito	
della categoria dei vaccini per profilassi igienico sanitaria di cui alla	
D.G.R. n. 6-11703 del 06 luglio 2009, di procedere	
all'approvvigionamento aggregato dei vaccini ad uso umano;	
c) in datacon nota prot, veniva approvato il Capitolato	
tecnico avente ad oggetto la fornitura di vaccini ad uso umano e dei servizi	
connessi per le Aziende del Servizio Sanitario regionale di cui all'art. 3	
comma 1 lettera a) L.R. 19/2007 nonché sancita l'adozione, quale criterio	
di aggiudicazione, del prezzo più basso;	
d) S.C.R-Piemonte S.p.A., con provvedimento ndel, in	
esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte, ha	
indetto una procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b) del	
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la stipula di una Convenzione per la	
fornitura di vaccini ad uso umano e servizi connessi per le aziende del	
servizio sanitario regionale di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) L.R.	
19/2007;	
e) con provvedimento ndel, S.C.RPiemonte S.p.A. ha	
aggiudicato definitivamente la fornitura del/i	
prodotto/ia;	
Pagina 2 di 26	

f) il Fornitore aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta ai	
fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non	
materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e	
sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva e la polizza assicurativa,	
come indicato all'art. 13 punti 10 e 11 della Lettera di Invito;	
g) il Fornitore aggiudicatario ha attivato il Call Center secondo quanto	
disposto al par. 6.3 del Capitolato Tecnico ed ha comunicato un numero	
telefonico, un numero di fax ed un indirizzo e-mail dedicati alla	
Convenzione;	
h) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R	
Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa	
espressamente riferite, costituendo la medesima Convenzione le	
condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni	
Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura.	
Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI	
1. Le premesse di cui sopra gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime	
premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusa la Lettera di	
Invito, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e	
sostanziale della presente Convenzione;	
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione,	
ancorché non allegati: Codice Etico di S.C.RPiemonte S.p.A., Capitolato	
Tecnico e suoi allegati, Modello Offerta Economica, cauzione definitiva,	
polizza RC.	
Pagina 3 di 26	

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE	
1. Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga	
irrevocabilmente nei confronti degli Enti a fornire il/i prodotto/i oggetto del	
presente atto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli	
Ordinativi di fornitura e le successive Richieste di consegna, sino alla	
concorrenza del/i seguente/i quantitativo/i massimo/i relativo/i a ciascun	
Prodotto:	
Unitamente alla fornitura del/i Prodotto/i il Fornitore dovrà prestare i servizi	
connessi in quanto servizi ed attività comunque necessarie per l'esatto	
adempimento degli obblighi contrattuali, quali:	
a) trasporto e consegna	
b) assistenza e consulenza alla fornitura.	
2. Il/i quantitativo/i massimo/i di cui al precedente comma 1 esprime il limite	
massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle	
Amministrazioni Contraenti. Pertanto, nel limite del quantitativo massimo	
della Convenzione relativo a ciascun prodotto, il Fornitore dovrà provvedere	
alla fornitura del/i prodotto/i oggetto di convenzione alle Amministrazioni	
Contraenti, sulla base del singolo fabbisogno dell'Amministrazione	
Contraente.	
3. S.C.RPiemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle	
stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto quantitativo	
massimo (con riferimento a ciascun prodotto) indicato al comma 1 fino a	
concorrenza di un quinto, ai sensi del R.D. 2440/1923.	
Pagina 4 di 26	

4. La predetta fornitura dovrà essere prestata con le modalità e alle condizioni	
stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. I singoli	
contratti di fornitura tra ciascuna singola Amministrazione e il fornitore sono	
regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato tecnico, dagli Ordinativi	
di fornitura e dalle Richieste di consegna che ciascun soggetto interessato	
dovrà inviare al Fornitore per fruire delle prestazioni di cui alla presente	
convenzione. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti	
tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli	
Ordinativi di Fornitura che devono essere sottoscritti da persona autorizzata	
ad impegnare la spesa dell'Ente ed in cui devono essere indicati quantomeno	
il quantitativo della fornitura nonchè i riferimenti per la fatturazione.	
5. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le	
Amministrazioni Contraenti, né tanto meno S.C.R Piemonte S.p.A.	
all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà	
origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante	
esecuzione, fino a concorrenza del/i quantitativo/i massimo/i stabilito/i, gli	
Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Contraenti che	
utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.	
6. Gli Enti hanno la facoltà di richiedere al Fornitore un aumento pari al 20%	
del quantitativo della fornitura, previa autorizzazione all'incremento della	
fornitura prevista nella Convenzione fino alla concorrenza del quinto del	
quantitativo ai sensi del R.D. 2440/1923, da parte di S.C.RPiemonte S.p.A	
Le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di richiedere al Fornitore una	
riduzione del 20% del quantitativo della fornitura dalle stesse richiesta	
dandone contestuale comunicazione a S.C.R Piemonte, senza che a fronte	
Pagina 5 di 26	
	stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. I singoli contratti di fornitura tra ciascuna singola Amministrazione e il fornitore sono regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato tecnico, dagli Ordinativi di fornitura e dalle Richieste di consegna che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al Fornitore per fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura che devono essere sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Ente ed in cui devono essere indicati quantomeno il quantitativo della fornitura nonchè i riferimenti per la fatturazione. 5. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Contraenti, né tanto meno S.C.R Piemonte S.p.A. all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del/i quantitativo/i massimo/i stabilito/i, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Contraenti che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia. 6. Gli Enti hanno la facoltà di richiedere al Fornitore un aumento pari al 20% del quantitativo della fornitura, previa autorizzazione all'incremento della fornitura prevista nella Convenzione fino alla concorrenza del quinto del quantitativo ai sensi del R.D. 2440/1923, da parte di S.C.RPiemonte S.p.A Le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di richiedere al Fornitore una riduzione del 20% del quantitativo della fornitura dalle stesse richiesta dandone contestuale comunicazione a S.C.R Piemonte, senza che a fronte

della richiesta di riduzione di tali quantità nel limite indicato, il Fornitore	
possa avanzare alcuna pretesa.	
ART. 3 - DURATA	
1.La presente Convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere	
dalla data di stipula della medesima e, nella sola ipotesi in cui alla scadenza	
del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito per ciascun	
prodotto (di cui all'art. 2 comma 1) potrà essere prorogata fino ad un massimo	
di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore	
da parte di S.C.R Piemonte S.p.A	
Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli	
Contratti di fornitura, attuativi della stessa, non sarà più possibile aderire alla	
Convenzione qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto per ciascun	
prodotto, anche eventualmente incrementato.	
2. Durante l'arco temporale di cui al comma 1 le Amministrazioni potranno	
emettere Ordinativi di Fornitura che avranno efficacia dalla data di emissione	
e fino al trentaseiesimo mese a decorrere dalla sottoscrizione della presente	
Convenzione.	
ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA	
Per dare esecuzione agli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni nelle	
singole Richieste di consegna, debbono specificare le quantità di prodotti	
richiesti da consegnare ed i luoghi di consegna. L'Ordinativo di Fornitura e le	
successive richieste di consegna dovranno essere inviate al Fornitore a mezzo	
fax. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo il Fornitore	
dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel	
Capitolato Tecnico con le modalità e nei termini ivi prescritti, pena	
Pagina 6 di 26	

l'applicazione delle penali di cui all'art. 9 comma 1.	
ART. 5 – VERIFICHE	
ART. 5.1 - ATTIVITA' DI CONTROLLO	-
S.C.R Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la	
corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento	
dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i.	
ART. 5.2 - VERIFICHE DEL PRODOTTO	
Le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.RPiemonte S.p.A., anche tramite	
terzi da esse incaricati, hanno la facoltà di effettuare in corso di fornitura	
verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche	
quali/quantitative del vaccino consegnato con quelle descritte nel Capitolato	
Tecnico e nell'offerta economica del Fornitore. Tale verifica si svolgerà	
secondo le modalità descritte al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico.	
ART. 6. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE	
1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in	
altre parti della Convenzione a:	
a) rispettare il Codice Etico di S.C.R. – Piemonte S.p.A.;	
b) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli	
atti necessari all'utilizzo delle Convenzione;	
c) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi,	
impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro	
realizzazione secondo quanto stabilito nella presente e negli atti di gara;	
d) conformare la qualità del prodotto fornito alla normativa sopravvenuta in	
corso di validità della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di	
Fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle	
Pagina 7 di 26	

	autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in	
	commercio) senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio	
	onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di	
	prodotto non conformi e giacenti nei magazzini degli Enti;	
e)	predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa	
	documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi	
	quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle	
	Amministrazioni di monitorare la conformità delle forniture a quanto	
	previsto nella Convenzione e nella documentazione di gara;	
f)	verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura	
	ricevuto. In caso di mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 2 comma 4	
	sarà compito del Fornitore contattare l'Amministrazione Contraente e	
	chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo che recepisca le opportune	
	correzioni;	
g)	eseguire la consegna del prodotto e la prestazione dei servizi connessi in	
	tutti i luoghi che verranno indicati nelle Richieste di consegna emesse da	
	ciascuna Amministrazione contraente nel rispetto di quanto indicato nella	
	presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e nell'Ordinativo di	
	Fornitura, fermo restando che forniture e servizio dovranno essere eseguiti	
	con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e	
	della dislocazione delle sedi e degli uffici degli Enti. Salvo diverso	
	accordo tra il Fornitore e l'Amministrazione, resta comunque inteso che il	
	Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e	
	modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi;	
	Pagina 8 di 26	

h) non dare esecuzione alla Richiesta di consegna se proveniente da un	
soggetto non legittimato ad emettere detto atto, ovvero abbia ricevuto	
Richieste di consegna oltre la concorrenza del quantitativo della Fornitura,	
informando tempestivamente l'Amministrazione e S.C.RPiemonte	
S.p.A.;	
i) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura	
organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli	
Ordinativi di fornitura;	
j) fornire il servizio di reportistica nelle modalità indicate al paragrafo 8 del	
Capitolato Tecnico;	
k) consentire a S.C.RPiemonte S.p.A. nonché alle Amministrazioni, per	
quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e	
anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle	
prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura nonché a prestare la	
propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;	
1) manlevare e tenere indenne S.C.RPiemonte S.p.A. nonché le	
Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle	
pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti	
dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione ovvero in	
relazione a diritti di privativa vantati da terzi;	
m) effettuare le comunicazioni di cui all'art. 7 del Capitolato Tecnico,	
secondo le modalità ivi previste.	
ART. 7 – CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E CONSEGNA	
Il confezionamento, il trasporto e la consegna del prodotto relativo a ciascun	
Ordinativo di Fornitura dovrà essere effettuato dal Fornitore con le modalità e	
Pagina 9 di 26	

nelle tempistiche stabilite nel Capitolate		
Ciascuna Amministrazione Contraente	e avrà sempre la facoltà di verificare	
(vedi par. 9 Capitolato Tecnico) l'effett	tiva rispondenza delle quantità e qualità	
dei prodotti consegnati rispetto a quanto	o indicato nella richiesta di consegna.	
In caso di mancata rispondenza qualitat	tiva e/o quantitativa dei prodotti forniti,	
troverà applicazione quanto disciplinato	o al par. 6.2 del Capitolato Tecnico.	
ART. 8 – CORRISPETTIVI E MOD	ALITA' DI PAGAMENTO	
1.Il corrispettivo contrattuale dovuto	o da ciascuna Azienda Sanitaria al	
Fornitore in forza degli Ordinativi di	Fornitura e delle relative richieste di	
consegna sarà determinato sulla base	del prezzo unitario riferito all'offerta,	
IVA esclusa, (da intendersi comprensi	ivo della fornitura del prodotto e della	
prestazione dei servizi connessi) per le quantità oggetto di ciascuna richiesta		
di consegna.		
In particolare:		
Nome Commerciale del Prodotto	Prezzo unitario (Iva esclusa)	
Il prezzo unitario sopraindicato rappr	resenta il listino di riferimento per il	
Fornitore per l'intera durata della prese	nte Convenzione.	
2. Il corrispettivo di cui al comma	1 sarà pagato dietro presentazione di	
regolari fatture aventi cadenza mens	ile posticipata. Ciascuna fattura, che	
dovrà essere completata con il riferimento al C.I.G. n, dovrà		
essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente.		
3. I corrispettivi dovranno essere corris	sposti a 90 (novanta) giorni data fattura	
fine mese, salvo diverse pattuizioni con	il Fornitore.	
Il Fornitore assicura il pieno rispetto	o di tutti gli obblighi di tracciabilità	
	Pagina 10 di 26	

finanziaria di cui alla Legge n.136 del 13/08/2010. In particolare i pagamenti	
relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a mezzo di	
Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso banche	
o Poste Italiane S.p.A	
Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono i seguenti:	
presso:, IBAN	
nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di	
essi sono:	
4. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei	
prodotti trasmesse dagli Enti, secondo quanto descritto al par. 6.2 del	
Capitolato Tecnico, interrompono i termini di pagamento dei soli Prodotti	
oggetto di contestazione fino alla sostituzione di questi con altri rispondenti a	
quanto richiesto dagli Enti.	
5. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il	
Fornitore e l'Amministrazione. Il Fornitore è consapevole di dover fornire	
Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potrà addurre pretesti di	
qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non	
ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura.	
6. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità	
contributiva del Fornitore certificata attraverso la presentazione da parte di	
quest'ultimo di copia del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità	
contributiva) in corso di validità, ovvero la verifica della medesima regolarità	
da parte dell'Amministrazione Contraente.	
7. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa	
imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di	
Pagina 11 di 26	

cui al comma 2 saranno dovuti gli interessi moratori nella misura del 5%; tale	
misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 del Codice	
Civile.	
8. (Nel caso in cui risulti aggiudicatario della Convenzione un	
Raggruppamento Temporaneo di Imprese)	
Fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità	
Generale delle Amministrazioni Contraenti per i contratti passivi in materia di	
pagamento del corrispettivo, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da	
effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del	
Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed	
impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei	
confronti del Contraente, ivi incluso quanto stabilito all'art. 37, comma 5,	
D.Lgs. n. 163/2006, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro	
quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il	
Raggruppamento potranno fatturare esclusivamente le attività effettivamente	
svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in sede di gara risultanti nell'atto	
costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il	
Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente	
richiesto dall'Amministrazione Contraente. In tal caso la società mandataria	
del raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e	
previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e	
competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta dalle imprese	
raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito,	
la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.	
Posino 12 di 26	

ART. 9 - PENALI

ART. 9 - PENALI	
1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od	
eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni	
in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia	
omesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione	
comprovante all'Amministrazione richiedente) od imputabili	
all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi previsti nel	
Capitolato Tecnico, la singola Amministrazione ha la facoltà di applicare	
penalità secondo quanto riportato al paragrafo 10 lettere a), b) e c) del	
Capitolato Tecnico.	
2. Per la mancata operatività del Call Center (par. 6.3 del Capitolato Tecnico)	
e/o per il ritardo nella consegna della reportistica e comunque della	
documentazione necessaria per il monitoraggio (par. 8 del Capitolato Tecnico)	
dei servizi prestati, od eventualmente nell'ipotesi di consegna di dati	
incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni indicate da S.C.R.	
– Piemonte S.p.A. il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla stessa la penale	
di cui al paragrafo 10 del Capitolato Tecnico, penultimo ed ultimo capoverso.	
ART. 10 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE	
DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI	
1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo	
all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 9 comma 1 dovranno	
essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione	
Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a	
S.C.R. – Piemonte S.p.A	
In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione	
Pagina 13 di 26	

richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi	
dalla ricezione della contestazione stessa.	
Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel	
termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano	
idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare	
l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite	
all'art. 9 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
2.Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle	
penali di cui all'art. 9 comma 2 dovranno essere contestati al Fornitore per	
iscritto da S.C.RPiemonte S.p.A	
In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a S.C.RPiemonte	
S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione	
della contestazione stessa.	
Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R Piemonte S.p.A nel	
termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano	
idonee a giudizio della stessa S.C.R. – Piemonte S.p.A., a giustificare	
l'inadempienza potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui all'art. 9	
comma 2 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
3. Le Amministrazioni Contraenti procederanno con l'addebito formale delle	
penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore	
ovvero potranno avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte	
S.p.A. di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore	
accertamento o procedimento giudiziario.	
4. Ciascuna singola Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali di	
cui all'art. 9 comma 1, sino alla concorrenza della misura massima pari al	
Pagina 14 di 26	

10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso	
l'applicazione delle penali previste nel Capitolato Tecnico e nel presente atto	
non preclude il diritto delle singole Amministrazioni a richiedere il	
risarcimento degli eventuali maggiori danni.	
5. S.C.RPiemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 9	
comma 2 sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per	
cento) dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione fermo il	
risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della	
misura massima del 10% S.C.RPiemonte S.p.A. terrà conto anche delle	-
penali applicate dalle singole Amministrazioni, regolarmente comunicate e	
documentate.	
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei	
termini specificati nel Capitolato Tecnico, non esonera in nessun caso il	
Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso	
inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima	
penale.	
ART. 11 - GARANZIE	
1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti ha	
presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla	
legge, così come indicato alla lettera f) delle premesse. In merito allo svincolo	
ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 113	
del D.Lgs. 163/06 e s.m.i	
La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del	
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2,	
del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro	
Pagina 15 di 26	

quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.RPiemonte S.p.A La detta	
cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia	
dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai	
sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c. nascenti dalla Convenzione e	
dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura.	
2. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal	
Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali;	
pertanto S.C.RPiemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto all'art. 9, ha	
facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli	
inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.	
3. La garanzia opera nei confronti della S.C.R Piemonte S.p.A a far data	
dalla sottoscrizione della presente Convenzione e nei confronti delle singole	
Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di	
fornitura.	
4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di	
fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle	
obbligazioni nascenti dalla stessa e dagli ordinativi di fornitura e sarà	
svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa	
deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni e/o della S.C.R	
Piemonte S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione	
delle obbligazioni assunte e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è	
progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento	
dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo	
garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006	
s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del fornitore	
Pagina 16 di 26	

all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle	
prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale	
importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di	
regolare esecuzione della fornitura rilasciato da S.C.R. Piemonte S.p.A A tal	
fine, il Direttore per l'esecuzione del Contratto (art. 18) di ciascuna	
Amministrazione Contraente dovrà trasmettere, entro 30 giorni dall'avvenuta	
esecuzione dell'ultima richiesta di consegna, a S.C.RPiemonte S.p.A. ed al	
Fornitore le dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione	
(certificati di regolare esecuzione) relativamente ai rispettivi Ordinativi di	-
fornitura.	_
5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo	
consenso espresso in forma scritta dalla S.C.RPiemonte S.p.A.	
6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto	
dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà	
provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal	
ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla S.C.RPiemonte S.p.A.	
7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo	
S.C.RPiemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione nei	
confronti del Fornitore inadempiente e, del pari, le singole Amministrazioni	
Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'Ordinativo di fornitura, fermo	
restando il risarcimento del danno.	
8. Il Fornitore ha presentato polizza assicurativa, così come indicato alla	
lettera f) delle premesse.	
Il Fornitore, con la stipula della Convenzione assume in proprio, manlevando	
S.C.RPiemonte S.p.A. e gli Enti contraenti, ogni responsabilità per danni	
Pagina 17 di 26	

a persone o cose di terzi, cagionati dai beni e dalla esecuzione delle	
prestazioni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, anche	;
se eseguite da parte di terzi soggetti .	
Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata ed	[
efficace copertura assicurativa, prestata da primaria Compagnia, a copertura	L
del rischio di responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le	,
attività correlate alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura.	
Resta inteso che l'esistenza della copertura assicurativa di cui al presente	;
articolo è condizione essenziale per le Amministrazioni contraenti e, pertanto,	,
qualora il Fornitore non sia in grado di provarne, in qualsiasi momento, la	1
adeguatezza, validità ed efficacia, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo	,
di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione	;
prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior	
danno subito.	
Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per i danni	ı
eventualmente non coperti dalla sopra indicata polizza, ovvero sotto	,
franchigia contrattuale o eccedenti i massimali assicurati	
ART. 12 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	
1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di	ı
inadempimento delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la	ı
risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. i seguenti casi:	
- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10%	
dell'importo contrattuale;	
- frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle	;
prestazioni affidate;	
Pagina 18 di 26	5

- cessione di tutto o parte del Contratto;	
- subappalto non autorizzato;	
- ingiustificata sospensione della fornitura;	
- fallimento o altre procedure concorsuali;	
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed	
assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;	
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne	
consentano la prosecuzione in tutto o in parte;	
- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate,	-
eseguite in violazione dell'art. 3 della Legge 136/2010;	
- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;	
- mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in sede di	
gara;	
- in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la	
risoluzione di diritto sia espressamente comminata.	
Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di diritto a	
seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. – Piemonte S.p.A. e	
comporta la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura. In tal caso il	
Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la	
continuità della fornitura in favore delle Amministrazioni sino	
all'individuazione di un nuovo fornitore.	
In tutti i casi di risoluzione della presente Convenzione e/o del/i contratto/i di	-
fornitura S.C.RPiemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata	
rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente	
proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Ove non sia	
Pagina 19 di 26	

possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente	
importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In	
ogni caso resta fermo il diritto di S.C.R Piemonte S.p.A. al risarcimento	
dell'ulteriore danno.	
2. I casi elencati al precedente punto saranno contestati al Fornitore per	
iscritto da S.C.RPiemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla	
dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al	
presente articolo.	
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui	
al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti	
inadempimenti per i quali S.C.RPiemonte S.p.A. non abbia ritenuto di	
avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di	
pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.	
4. Nel caso di risoluzione S.C.RPiemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al	
risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal	
Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe	
sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.	
ART. 13 – RECESSO	
1. Le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.R. – Piemonte S.p.A., per quanto di	
propria competenza, hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla	
Convenzione e, per quanto riguarda le singole Amministrazioni Contraenti,	
dal singolo Ordinativo di fornitura al verificarsi di circostanze che rendano	
non opportuna la sua prosecuzione. Qualora, nel corso della fornitura,	
venissero immessi sul mercato nuovi prodotti che consentono una provata	
migliore risposta immunologia, o qualora si rendesse necessario acquisire	
Pagina 20 di 26	

nuove formulazioni, sarà facoltà di S.C.RPiemonte S.p.A. e/o delle singole	
Amministrazioni, recedere dalla Convenzione e/o dai singoli ordinativi di	
fornitura. Il provvedimento di recesso sarà oggetto di notifica al Fornitore	
secondo le vigenti disposizioni di legge. In tal caso il soggetto	
aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato	
all'attività già svolta, escluso ogni risarcimento o indennizzo, anche in	
deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c	
2. L'Amministrazione Contraente e/o S.C.R. – Piemonte S.p.A. può	
recedere, per qualsiasi motivo da ciascun singolo ordinativo di fornitura e/o	
dalla Convenzione, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita	
dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni	
solari, da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata A/R.	
3. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni	
attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle	
Amministrazioni.	
4. Qualora S.C.RPiemonte S.p.A. receda dalla Convenzione ai sensi del	
comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi ordinativi	
di fornitura da parte delle Amministrazioni e, le singole Amministrazioni	
potranno a loro volta recedere dai singoli ordinativi già emessi, con un	
preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da comunicarsi al Fornitore con	
lettera raccomandata A/R fatto salvo quanto espressamente sopra disposto in	
ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.	
ART. 14 - SUBAPPALTO	
(eventuale) Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta	
affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale,	
Pagina 21 di 26	

l'esecuzio	one delle seguenti prestazioni:	
Al subap	palto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 D.Lgs. 163/06	
s.m.i.		
ART. 1	5 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E	
REGOLA	AZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO	
E' fatto	divieto al Fornitore di cedere a terzi, in tutto o in parte, la	
Convenzi	ione ed i singoli ordinativi di fornitura.	
In caso	di violazione di detti divieti, S.C.RPiemonte S.p.A e le	
Amminis	trazioni, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e	
spesa, ha	anno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la	
Convenzi	ione e l'ordinativo di fornitura.	
La cessio	one del credito è regolata dall'art. 117 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Si	
precisa c	che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della	
normativa	a di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'indicazione del C.I.G. ed	
all'effettu	nazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante	,
strumenti	che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.	
ART. 16	– BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE	
1. Il Form	nitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi c	
all'adozio	one di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di	
brevetto,	di autore ed in genere di privativa altrui.	
2. Qualor	ra venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti	
e/o di S.0	C.RPiemonte S.p.A. una azione giudiziaria da parte di terzi che	
vantino d	liritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere	
indenne	le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.RPiemonte S.p.A.	
	Pagina 22 di 26	

assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso	
terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni	
Contraenti e/o di S.C.R	
3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il	
Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di	
difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni	
Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al	
difensore scelto dal Fornitore .	
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma	
precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di	
S.C.RPiemonte S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al	
risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno	
facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura e/	
della Convenzione, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo	
il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.	
ART. 17 - REFERENTE DELLA FORNITURA	
Il Sig, Responsabile della Fornitura, nominato dal Fornitore per	
l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei	
confronti delle Amministrazioni e di S.C.R. – Piemonte S.p.A., per quanto di	
propria competenza e, quindi, ha la capacità di rappresentare ad ogni effetto il	
Fornitore.	
ART. 18 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
1. Ciascuna Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura allegato alla	
presente Convenzione indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto"	
(D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,	
Pagina 23 di 26	

verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo contratto di fornitura	
nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione della	
fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.	
2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. – Piemonte S.p.A. per	
garantire i controlli di cui alla presente Convenzione e per lo svincolo della	
cauzione definitiva di cui all'art. 11 del presente atto.	
3. Il D.E.C., entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione	
dell'ultima richiesta di consegna, dovrà inviare a S.C.R Piemonte S.p.A. ed	
al Fornitore il relativo certificato di regolare esecuzione.	
ART. 19 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI	
Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle	
leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed	
assistenza dei lavoratori.	
Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le	
norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni	
ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed	
igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri	
dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in	
relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso,	
tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure	
integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione	
della fornitura.	
In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza	
posa in opera, S.C.R. – Piemonte S.p.A. non ha redatto il D.U.V.R.I.	
(Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).	
Pagina 24 di 26	

_
_
_

Letto, confermato e sottoscritto.	
S.C.RPIEMONTE S.p.A.	
IL FORNITORE	
	-
	-
	-
	-
Pagina 26 di 26	